

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, DE VITO, DE CAROLIS e FORMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1976

Riordinamento dell'indennità di istituto ed altri provvedimenti per l'Arma dei carabinieri e gli altri Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti provvedimenti adottati a favore delle Forze armate e del personale statale civile, hanno mutato, in riferimento agli appartenenti alle forze di polizia, i rapporti retributivi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Sono ben note la normativa sul riordinamento delle indennità con altri provvedimenti per le Forze armate e la concessione al personale civile statale di un acconto di 20.000 lire mensili sui futuri miglioramenti economici, in applicazione dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Tutto questo comporta l'esigenza di una adeguata rivalutazione della posizione economica degli appartenenti alle forze di polizia, cui è sempre stato riconosciuto un sistema retributivo superiore a quello dei militari dell'esercito, in dipendenza delle condizioni di disagio, rischio e responsabilità con le mansioni svolte. Dette mansioni comportano di per sé prestazioni illimitate di tempo e di ambiente con frequenti conseguenze sull'integrità fisica del tutto sconosciuta ai dipendenti civili e in tempo di pace, agli stessi militari delle altre Forze armate.

L'esigenza di cui si è detto è resa ancor più pressante ove si pensi che l'indennità di impiego operativo attribuita ai militari delle

Forze armate, con miglioramenti mensili varianti mediamente da lire 40.000 per gli ufficiali a lire 20.000 per i sottufficiali, altera in modo inaccettabile e senza motivazione alcuna l'equilibrio retributivo finora esistente fra dette Forze armate ed i Corpi di polizia, determinando in favore delle prime e segnatamente per il personale celibe compensi accessori superiori a quelli percepiti dai pari grado degli anzidetti Corpi.

L'esigenza del mantenimento della più favorevole situazione retributiva è stata confermata dalla Commissione interni della Camera che nella seduta del 10 marzo 1976, in sede di esame della legge sul riordinamento delle indennità militari, ha evidenziato la necessità di « conservare il trattamento preferenziale » a favore dei Corpi di polizia ed ha pertanto raccomandato al Governo di predisporre al riguardo « un autonomo provvedimento ».

L'auspicato riequilibrio delle posizioni retributive viene realizzato dall'unito disegno di legge, che prevede i seguenti provvedimenti di maggior rilievo:

a) rivalutazione di circa 40.000 lire mensili dell'indennità per servizio di istituto, attribuita agli appartenenti alle forze di polizia;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) congrua rivalutazione ed estensione al personale dei servizi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle indennità di imbarco e di navigazione prevista dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, in favore del personale della guardia di finanza;

c) aumento, ai fini pensionistici, di un quinto della durata del servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto (si tratta di provvidenza già concessa al personale delle Forze armate in godimento dell'indennità di impiego operativo).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Determinazione dell'indennità mensile per servizio di istituto)

L'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, numero 1054, e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, degli appartenenti al Corpo di polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonchè del Corpo forestale dello Stato, è corrisposta nelle misure di cui alla tabella I, allegata alla presente legge.

L'indennità mensile per servizio di istituto è interamente pensionabile ed è considerata nel suo importo complessivo ai fini della concessione della 13^a mensilità, dell'indennità di buonuscita, dell'equo indennizzo di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e dell'assegno alimentare.

Le misure del supplemento giornaliero dell'indennità per servizio di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, numero 135, sono suscettibili degli stessi aumenti sessennali, in relazione al servizio complessivamente prestato, previsti per l'indennità per servizio di istituto.

Art. 2.

(Estensione delle indennità di imbarco e di navigazione, nonchè della mensa obbligatoria di servizio)

Al personale della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle

guardie di pubblica sicurezza sono riconosciute le indennità d'imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge.

La mensa obbligatoria di servizio prevista dall'articolo 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è estesa agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3.

(Decorrenza dei benefici economici e liquidazione dei trattamenti pensionistici)

I benefici economici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1976 e dalla stessa data hanno effetto ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Le pensioni relative a cessazioni di servizio avvenute anteriormente al 31 dicembre 1975 sono riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento complessivo previsto per il personale in attività di servizio alla predetta data del 1° gennaio 1976.

Il decreto di riliquidazione della pensione, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla Direzione provinciale del tesoro per le disposizioni di pagamento della nuova pensione da impartire entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso ruolo, salvo successivo conguaglio per eventuali rettifiche.

Ai fini della liquidazione o riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto è computato con l'aumento di un quinto.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

Agli oneri previsti dalla presente legge si provvederà mediante riduzione del capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976.

TABELLA I

Indennità mensile per servizio d'istituto

N.	Fasce di gradi o qualifiche	Misure
	Gradi	
I	Generali, ufficiali superiori, primi capitani e gradi corrispondenti, ispettori generali capi, questori, vice questori, commissari capi e commissari parametro 257 . . .	140.000
II	Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia, marescialli e gradi corrispondenti e commissari parametro 190	135.000
III	Brigadieri con meno di 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	130.000
IV	Brigadieri con meno di 14 anni di servizio militare e vice brigadieri con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	125.000
V	Vice brigadieri con meno di 4 anni di servizio militare, appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	120.000

NOTE

a) Le misure mensili dell'indennità d'istituto sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

b) Ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile d'istituto e relativi aumenti percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati, anche presso altre Forze armate e Corpi armati, da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa, ovvero nell'Amministrazione civile dello Stato.

c) Per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, ovvero per quello fruente di alloggio gratuito, le misure risultanti dall'applicazione della presente tabella sono ridotte di un importo pari al 10 per cento dei valori iniziali previsti dalla tabella stessa.

d) Le misure giornaliere dell'indennità mensile per servizio d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente Tabella.

e) Con modalità uguali a quelle stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità mensile per servizio d'istituto prevista per i commissari par. 190 è corrisposta alle ispettrici di polizia ed alle assistenti di polizia.

TABELLA II

Indennità giornaliera di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

UFFICIALI

Qualifica	Grado	Indennità	
		di imbarco	di navigazione
Comandante nucleo navale di manovra	capitano	1.500	1.000
Comandante nucleo navale di manovra	tenente	1.250	860
Altri incarichi	tenente	750	570

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA II

SOTTUFFICIALI, MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA

Grado e qualifica	Indennità	
	di imbarco	di navigazione
SERVIZIO DI CROCIERA		
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore aiutante o qualifica equivalente - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:		
comandante	1.000	500
sottordine di coperta	830	375
direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	925	460
sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi	755	415
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice brigadiere:		
comandante	1.000	500
sottordine di coperta	830	375
direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	925	460
sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi	755	415
nostromo	680	320
motoristi e fochisti in sottordine, fochisti, artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi	680	275
elettricisti, cannonieri, marinai	510	165
Appuntato e militare di truppa:		
sottordine di macchina e secondo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	680	415
nostromo	680	320
motoristi e fochisti, fochisti artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi	585	275
elettricisti, cannonieri, marinai	440	165
SERVIZIO COSTIERO		
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore aiutante o qualifica equivalente - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:		
comandante	830	375
primo motorista	755	415

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA II

SOTTUFFICIALI, MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA

Grado e qualifica	Indennità	
	di imbarco	di navigazione
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice brigadiere:		
comandante	830	375
sottordine di coperta	680	320
primo motorista	755	415
nostromo	680	275
motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi	680	275
elettricisti e marinai	510	165
Appuntato e militare di truppa:		
padrone	780	375
sottordine di coperta	610	320
primo motorista	680	415
nostromo	585	275
motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi	585	275
elettricisti e marinai	440	165
SERVIZIO LACUALE, LAGUNARE O INTERNO PORTUALE		
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore aiutante o qualifica equivalente - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:		
padrone	680	—
elettro radaristi, elettricisti e marinai	485	—
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice brigadiere:		
padrone	680	—
sottordine di coperta	610	—
motorista	755	—
elettro radaristi, elettricisti e marinai	485	—
Appuntato e militare di truppa:		
padrone	610	—
motorista	680	—
elettro radaristi, elettricisti e marinai	415	—

N.B. — Le indennità di cui alla presente tabella sono interamente cumulabili con la indennità mensile per servizio d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.